DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

Art. 6

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attivita' nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuarne il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti della ottenuta autorizzazione. La domanda di cui al precedente comma e' proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331. La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo e' corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed e' trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma,

Versione in vigore dal 7 marzo 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia
Estremi	Legge 7 febbraio 1956, n. 43
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-investimenti-di-capitali-esteri-in-italia/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it